

Uffici	Magistrati assegnati
<i>Corte di appello di Catanzaro:</i>	
tribunale di Cosenza	1
tribunale di Reggio Calabria	1
pretura di Catanzaro	2
pretura di Cosenza	2
pretura di Reggio Calabria	2

<i>Corte di appello di Firenze:</i>	
pretura di Arezzo	1
pretura di Borgo San Lorenzo	1
pretura di Firenze	3
pretura di Grosseto	1
pretura di Livorno	1
pretura di Pisa	1
pretura di Pistoia	1
pretura di Prato	1
pretura di Siena	1
pretura di Lucca	1

<i>Corte di appello di Genova:</i>	
pretura di Genova	5
pretura di La Spezia	1
pretura di Massa	2

<i>Corte di appello di L'Aquila:</i>	
pretura di Avezzano	1
pretura di Chieti	1
pretura di L'Aquila	1
pretura di Pescara	3
pretura di Teramo	1

<i>Corte di appello di Lecce:</i>	
tribunale di Brindisi	1
tribunale di Lecce	2
tribunale di Taranto	1
pretura di Brindisi	1
pretura di Lecce	5
pretura di Taranto	7

<i>Corte di appello di Messina:</i>	
pretura di Messina	2

<i>Corte di appello di Milano:</i>	
tribunale di Lodi	1
pretura di Busto Arsizio	1
pretura di Como	1
pretura di Desio	1
pretura di Lodi	1
pretura di Milano	14
pretura di Monza	9
pretura di Pavia	1
pretura di Rho	1
pretura di Voghera	1

<i>Corte di appello di Napoli:</i>	
tribunale di Avellino	3
tribunale di Benevento	1
tribunale di Campobasso	1
tribunale di Napoli	3
tribunale di Salerno	2
tribunale di Santa Maria Capua Vetere	1
pretura di Ariano Irpino	1
pretura di Avellino	4
pretura di Barra	1
pretura di Benevento	3
pretura di Campobasso	2
pretura di Caserta	1
pretura di Casoria	1
pretura di Isernia	1
pretura di Napoli	19
pretura di Sala Consilina	1
pretura di Salerno	3
pretura di Santa Maria Capua Vetere	4
pretura di Torre Annunziata	1
pretura di Torre del Greco	1
pretura di Vallo della Lucania	1

Uffici	Magistrati assegnati
<i>Corte di appello di Palermo:</i>	
tribunale di Agrigento	1
tribunale di Palermo	1
pretura di Agrigento	2
pretura di Marsala	1
pretura di Palermo	4
pretura di Termini Imerese	1

<i>Corte di appello di Perugia:</i>	
pretura di Orvieto	1
pretura di Perugia	1
pretura di Terni	2

<i>Corte di appello di Potenza:</i>	
pretura di Matera	1
pretura di Potenza	3

<i>Corte di appello di Roma:</i>	
tribunale di Frosinone	1
tribunale di Roma	8
pretura di Cassino	1
pretura di Civitavecchia	1
pretura di Frosinone	2
pretura di Latina	2
pretura di Rieti	1
pretura di Roma	27
pretura di Viterbo	1

<i>Corte di appello di Torino:</i>	
pretura di Aosta	1
pretura di Biella	1
pretura di Cuneo	1
pretura di Ivrea	1
pretura di Novara	1
pretura di Torino	15
pretura di Vercelli	1

<i>Corte di appello di Trento:</i>	
pretura di Bolzano	1
pretura di Trento	1

<i>Corte di appello di Trieste:</i>	
pretura di Trieste	1
pretura di Udine	1

<i>Corte di appello di Venezia:</i>	
pretura di Mestre	1
pretura di Padova	2
pretura di Venezia	2
pretura di Verona	2
pretura di Vicenza	1

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia

ZAGARI

LEGGE 11 marzo 1974, n. 101.

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare

la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi ».

Art. 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:

« I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti ».

Art. 3.

All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili *pro capite* ».

Art. 4.

Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.

A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

Art. 6.

La tabella A (articolo 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente:

TABELLA A
(Art. 2)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino.	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.	Brescia.	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).	Padova.	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	Perugia.	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma.	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).	Teramo.	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici (Napoli).	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).	Foggia.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.	Palermo.	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).	Sassari.	Cagliari, Nuoro, Sassari.

Art. 7.

Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

Art. 8.

All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — GUI — TAVIANI
— LA MALFA — FERRARI-
AGGRADI — DE MITA —
GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con legge 18 marzo 1968, n. 413.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni

dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 51, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 4, foglio n. 73, con il quale sono state stabilite con effetto dal 1° luglio 1970 in applicazione degli articoli 13, 18, 23, 29 e 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le dotazioni organiche e le denominazioni delle qualifiche dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria per il personale dei ruoli ad esaurimento di cui alla citata legge 1968/413;

Visti l'art. 17, lettera c), della legge 16 maggio 1970, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5; nonchè il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito in legge con legge 25 febbraio 1972, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1972, con il quale è stato tra l'altro provveduto, con effetto dal 1° aprile 1972, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 1121, alla riduzione dei singoli ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in corrispondenza del personale trasferito alle regioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle regioni;

Ritenuto che, ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 473, occorre provvedere a rideterminare — in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 — la struttura dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale dei ruoli ad esaurimento dinnanzi indicati;

Considerato che col ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i ruoli ad esaurimento del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stati rispettivamente ridotti di 20, 9 ed 1 unità;

Ritenuto che, per quanto concerne i suindicati ruoli ad esaurimento, dal 1° luglio 1970 al 31 marzo 1972 sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, n. 3 impiegati della carriera di concetto;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con legge 18 marzo 1968, n. 413, già stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970 ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, col decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 51, sono rideterminate, ai sensi del decreto del Pre-